LA NUOVA
CONSULTA ARALDICA
E
LA NOBILTÀ TOSCANA

LA NUOVA

CONSULTA ARALDICA

E

LA NOBILTÀ TOSCANA

DISQUISIZIONE GIURIDICA

IN FIRENZE

COI TIPI DI M. CELLINI E C.

alla Galileiana

1871

Semper hoc legibus inesse credi oportet ut ad eas quoque personas et ad res pertinerent quae quandoque similes erunt.

Leg. 27, Dig. de Legib.

I.

Come diversi erano i costumi, le tradizioni e le leggi dei moltiplici Stati che compongono oggi il nuovo reame d'Italia, così diverso fu il trattamento esteriore con cui si distinsero fra loro i Nobili italiani.

Ravvicinare i varii trattamenti, apprezzarli nella loro storia e nel loro spirito, trarne fuori una formola che assegnasse a ciascuno il proprio posto non era solo una necessità conseguente alla politica unificazione della Penisola, ma un debito di sociale giustizia.

Grande era la mostruosità che nel medesimo regno tanta differenza fosse in questa

materia, da falsare il concetto vero dello stato e condizione stessa delle persone. Non era più permesso di essere logici se non rinunziando affatto ad ogni distinzione onorifica per la Nobiltà, o conservandola, senza ubbidire alle leggi naturali della instituzione. La quale è cosa meno che seria se non è ispirata da unità di concetto, regolata da pariformità di principii, mantenuta da uguaglianza di trattamento.

I titoli d'origine feudale (1), sebbene non sieno che mere accidentalità di una medesima sostanza molto più antica, e da loro indipendente, che è la nobiltà, e sebbene per sè stessi e senza opportune distinzioni non facessero neppur prova di questa (2); tuttavolta sentito nelle monarchie il bisogno di riconoscere la Nobiltà come Corpo politico, sia in atto sia a sola causa d'onore, essi acquistarono nei limiti di quei territorii una importanza reale quando fu generalmente ammesso che i soli Feudatari e Signori titolati

(1) O così creduti volgarmente.

(2) Statuti e Consuetudini del Sacro Sovrano Militare Ordine di Malta.

avessero la capacità di comporlo. Quindi i titoli, a seconda de' casi divenuti causa ed effetto ad un tempo, furono in alcuni degli ex-Stati d'Italia, come presso le nazioni di Europa in cui la monarchia era la principale tradizione del paese, adottati qual trattamento distintivo unico e caratteristico della Nobiltà dello Stato.

Portando la esistenza di questo uso la civile necessità di mantenere anche oggidì fra noi quei titoli, che perduto ogni significato primitivo sono ridotti a mere attestazioni nobiliari; supposto che per l'articolo 79 dello Statuto fondamentale la Nobiltà pubblica o dello Stato debba essere in Italia la sola *titolata*, i titoli presentavano il solo modo per unificare oggi conformemente a giustizia la vera nobiltà italiana e porre ciascuno in quella sede che il diritto e le tradizioni gli assegnano.

Parve riservato alla Consulta Araldica istituita col Reale Decreto 10 ottobre 1869 il nobile cómpito in questa materia di provvedere senza *alterum laedere* al primo bisogno di un popolo civile qualunque di SUUM

CUIQUE TRIBUERE: imperocchè *questo deve sempre ritenersi per fermo che le leggi abbraccino quelle persone e quelle cose che per avventura si ritrovassero nel medesimo caso per cui furono fatte* (1).

Ma il regolamento degli 8 maggio 1870, che seguitò quel Reale decreto, se da una parte potè meritare la lode di molta equità nello stabilire i requisiti per il *riconoscimento* dei titoli, dall'altra parte omettendo particolari disposizioni comparative rispetto alla Nobiltà toscana mostrò di non avere bene considerate le locali specialità della instituzione.

II.

Ci siamo imposti di non attaccare lo stato apparente dei diritti altrui, ma di provvedere soltanto, e nei confini della più stretta

(1) *Leg.* 27, *Dig. de Legib.*

moderazione, alla difesa dei nostri (1). Quindi non usciremo dal campo di quei principii che nello argomento di cui scriviamo sono incontestati e incontestabili.

E perciò ci asterremo volentieri dallo esaminare se giustamente pensassero gli antichi Toscani, quando supposero non esservi sorgente più splendida di nobiltà che lo avere tenuto per ragione di sangue la somma delle pubbliche cose; o quando crederono nessun onore essere di questo meno facile agli indegni di conseguire.

In quella vece discorrendo noi solo della nobiltà toscana *limitatamente all'ultimo suo stadio,* vogliamo in brevissime parole fermare:

a) che la Nobiltà toscana gode le prerogative baronali;

b) che i Patrizi in Toscana rappresentano la primaria nobiltà dello Stato;

(1) A molti questa sembrerà forse una questione di altri tempi. A noi basta che nessuno possa mettere in dubbio la *opportunità* di trattare un tema che ha formato subietto di recenti disposizioni governative; nè possa attribuirci altro spirito, tranne quello di far manifesta la verità nello interesse generale di un paese; dacchè nel nostro particolare avremmo potuto senz'altro affrancarcene.

c) che nella unificazione della nobiltà italiana i patrizi e i nobili toscani hanno diritto ad un trattamento corrispondente al loro grado.

§ 1.

In Toscana la Nobiltà fu regolata con la legge organica dei 31 luglio 1750 dall'imperatore granduca Francesco Primo (1).

Con cotesta legge l'Imperatore, determinate le purissime fonti della nobiltà (2), e parificate queste negli effetti loro (3), constituiva in Toscana una nobiltà pubblica (4),

(1) *Francesco Secondo* come granduca di Toscana, che regnò dal 1737 al 1765. – Questo regolamento fu detto anche *del* 1.° *Ottobre* 1750 dal giorno della sua pubblicazione.

(2) *Legge* 31 *Luglio* 1750 (edizione officiale del 1750) art. 1 e ivi: « Riconosciamo NOBILI ESSERE tutti quelli che « posseggono o hanno posseduto feudi nobili, e tutti quei « che sono ammessi agli Ordini Nobili, o hanno ottenuto « la Nobiltà per i Diplomi Nostri o de' Nostri Antecessori, « e finalmente la maggior parte di quei che hanno goduto « o sono abili a godere presentemente il primo e più di- « stinto Onore delle Città Nobili loro Patrie ».

(3) Legge cit., art. 5, 14.

(4) Legge cit., art. 1, 9, 23 et per totam.

una nobiltà dello Stato (1), un Corpo nobiliare (2); e con ciò riconosceva e creava una vera e propria NOBILTÀ MAGNATIZIA, e rendeva i descritti ai nuovi libri d'oro (3) pari in grado ai NOBILI TITOLATI delle altre nazioni: conciossiachè pel Diritto Pubblico vigente al giorno della emanazione di quella legge *essere la nobiltà pubblica, la nobiltà dello Stato, il Corpo nobiliare* era nelle monarchie prerogativa esclusivamente ed essenzialmente baronale (4).

(1) Legge cit., art. 14 ec.

(2) Legge cit., art. 15.

(3) Per lo splendore e magnificenza i pubblici Registri del patriziato e della nobiltà di Toscana non andarono secondi a quelli di qualunque più nobile Impero.

(4) STRIK. *De jure baronum.* – DE LUCA, *Delle Preminenze*, cap. 9, n. 12 – ivi: L'Ordine di Nobiltà che si dice « Magnatizio è costituito dai Feudatari e dai Signori titolati, « come sono i principi, duchi, marchesi, conti ec.; e si « dice MAGNATIZIO perchè questo costituisce IL CORPO NO- « BILE DEL REGNO O DEL PRINCIPATO: sicchè sotto il nome « della NOBILTÀ DI QUEL REGNO O DI QUEL PRINCIPATO « viene solamente il BARONAGGIO costituito da questi si- « gnori titolati, e non vengono i nobili privati anco della « città regia o metropoli suddita ».

Il riformatore filosofo volendo unificare la nobiltà toscana e pur non ledere antichi diritti quesiti seppe rinvenirne il mezzo in un nuovo ordinamento generale *magnatizio*, che, mentre rientrava nei poteri sovrani di lui e rispondeva completamente al fine della unità, gli forniva il modo di raggiungere due altri effetti non meno importanti: quello di meglio apprezzare, secondo le dottrine di un sommo nostro giureconsulto (1), le ragioni nobiliari di ciascuno, anteponendo alle apparenze dei titoli la sostanza della nobiltà, e l'altro di preparare insensibilmente la Toscana allo abolimento del sistema feudale.

§ 2.

In perfetta armonia col sovra esposto concetto il legislatore distribuì tutto il fiore della nostra nobiltà in due distinti Ordini (2) assegnando al più cospicuo e primario il nome

(1) Pompeo Neri Badia, *Discorsi Legali*, disc. 4.
(2) Legge cit., art. 2.

di *Nobili Patrizi* e rilasciando all'altro quello solo di *Nobili* (1).

Col prescrivere pel Patriziato quella medesima nobiltà antica e generosa che era richiesta *dal lato paterno* per lo ingresso *di diritto* ne' più celebri Ordini Cavallereschi dell'epoca (2), e col concedere quell'onore ad alcune sole fra tutte le CITTÀ NOBILI del Granducato (3), l'Imperatore intese circondare di così alta reverenza la instituzione, che nè l'oro, nè il favore, nè la volontà stessa del Principe potessero, senza distruggerla, in verun tempo contaminarla.

Da quel momento se il nome di *Nobile* era divenuto in Toscana sinonimo di magnate, e rappresentò nel diritto pubblico del nostro Paese una idea uguale a quella dei titoli feudali delle altre nazioni, il nome di *Patrizio toscano* fu reso degno di significare, alla pari di altri, il più gentile sangue di Europa.

(1) Legge cit., art. 2, 5, 6.

(2) Legge cit., art. 5. Confr. Statuti dell'Ordine Sovrano di Malta.

(3) Legge cit., art 2.

Perciò dopo la enunciata legge o ordinamento non ci fu nè più ci potè essere in Toscana specialità di titolo che superasse in valore il rango di Patrizio (1). Imperocchè il nobile così detto titolato, qualunque fosse il suo titolo feudale, anche di Duca e di Principe e con effettivo dominio di città, terre e castelli, ove non avesse avuto il requisito della nobiltà del sangue continuata per una non interrotta serie di generazioni dalla legge determinate, egli non avrebbe appartenuto in Toscana che all'Ordine de' Nobili, e il Patrizio avrebbe avuto la precedenza sopra di lui (2).

Quindi non è da sorprendere se fra noi sparì di fatto ogni civile importanza al *titolo*, se fu anche da molti non curato (3), dacchè

(1) Legge cit., art. 2, 3, 5, 14.

(2) Legge cit., art. 14.

(3) I Libri d'oro sono là per provare qual conto facessero de' loro titoli feudali le più antiche, nobili e illustri famiglie toscane nel 1750. Il numero delle famiglie che per antico possesso di feudi o per concessioni imperiali avrebbero potuto fregiarsi di *titoli* è di lunga superiore a quello che comunemente si crede.

mentre il grado e le prerogative signoriali erano inerenti all'Ordine cui uno pubblicamente apparteneva, e il maggiore o minor lustro *relativo* era con indissolubile nodo congiunto al nome e alle tradizioni storiche della Città patria (1), il titolo feudale, irremissibilmente pesato e giudicato, da un lato non aveva significazione più pingue nè diversa da quella di *Nobile*, dall'altro non esprimeva più per sè stesso il concetto della primaria e più conspicua *nobiltà* del paese.

(1) Legge cit., art. 1, 2, 3, 5, 6, 15. - La legge 31 luglio 1750 non poteva contemplare la nobiltà di Lucca perchè questa illustre città toscana continnava in quel tempo a reggersi a Repubblica. Ninn dubbio però che la Nobiltà lucchese nella unificazione della Nobiltà italiana dovesse considerarsi come *nobiltà di metropoli*, avuto rignardo alle sue tradizioni storiche, nel modo stesso che qual nobiltà di metropoli fu trattata da Francesco Primo la Nobiltà di Siena, e perciò parificata alla Nobiltà fiorentina. Legge cit., art. 15. Confr. Forti, *Istitut. Civ.*, lib. I, cap. 3, sez. 4, § 6.

§ 3.

Ma se la riforma nobiliare di Francesco Primo (1) rimarrà sempre un monumento di sapienza legislativa in quanto egli seppe unificare la Nobiltà toscana apprezzandone tutte le legittime e svariate sorgenti, e potè creare di lei un vero e proprio *baronaggio* di duplice Ordine immedesimandolo ad una formola civile eminentemente tradizionale fra noi; cotesta formola peraltro, dopo che la Toscana è divenuta parte di un regno in cui la vera nobiltà pubblica o dello Stato è dalla nostra diversamente qualificata, dove i *titoli* o sono tutto o per lo meno constituiscono un Ordine di nobiltà superiore e da ogni altro differen–

(1) Con editto de' 9 settembre 1814 fu richiamata alla sua precisa osservanza la legge de' 31 luglio 1750 con tutti i regolamenti speciali e Ordini che erano vegliati in Toscana in materia di Nobiltà fino agli 8 aprile 1808.

Nello Statuto fondamentale Toscano de' 15 febbraio 1848 art. 70, la Nobiltà Toscana fu pure conservata con tutte le sue onorificenze.

tissimo, non significò più una idea ugualmente intesa da tutti, non corrispose più alla verità e alla sostanza della cosa.

Ora se è indubitato che le parole furono introdotte per esprimere idee da tutti in uno stesso modo intese; se è innegabile che alla sostanza delle cose debbono corrispondere i nomi, sembrerebbe dover esser *indeclinabilmente* vero altresì che nella unificazione della Nobiltà del Regno i Patrizi e i Nobili di Toscana, tali a senso della illustrata legge 31 luglio 1750, fossero chiamati a godere, non per grazia ma per assoluto diritto di parificazione, quel trattamento che ravvicinato al trattamento degli altri Nobili italiani corrispondesse al grado e al concetto pubblico che queglino hanno sempre *respettivamente* goduto, e li riconoscesse e li affermasse al cospetto della nazione e degli stranieri, quali veri Magnati chè sono.

D.